

Decreto Ministro dello sviluppo economico 10 agosto 2007 (in Gazz. Uff. 198 del 27 agosto 2007)

Oggetto: Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361

Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina le modalità di omologazione dell'apparecchio di controllo, inclusi i suoi componenti, delle carte tachigrafiche nonché i requisiti che i Centri tecnici devono possedere per il primo montaggio, l'attivazione e gli interventi tecnici dei tachigrafi digitali.

Art. 2. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per: a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico; b) "centro tecnico": i soggetti che hanno come scopo l'esecuzione materiale degli interventi tecnici che devono essere effettuati sui tachigrafi digitali, in accordo con il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo agli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada, modificato dal regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, aggiornato dal regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, dal regolamento (CE) n. 432/2004 del 5 marzo 2004 della Commissione e altre disposizioni applicabili; c) "tachigrafo digitale": l'apparecchio di controllo conforme ai requisiti di cui all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 come definito all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 31 ottobre 2003, n. 361; d) "unità elettronica di bordo": il tachigrafo digitale di cui alla lettera b), escluso il sensore di movimento ed i relativi cavi di collegamento; e) "carta tachigrafica": una delle carte con memoria da impiegare con l'apparecchio di controllo; f) "omologazione": la procedura in base alla quale il Ministero certifica che l'apparecchio di controllo (o un suo componente) o la carta tachigrafica in esame soddisfa i requisiti del regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione; g) "primo montaggio": la prima installazione di un apparecchio di controllo su un veicolo stradale con esclusione della taratura; h) "montaggio": l'installazione di un apparecchio di controllo su un veicolo stradale con inclusione della taratura; i) "intervento tecnico": una qualsiasi delle operazioni di cui all'art. 12 del regolamento (CEE) n. 3821/85 e capitoli V e VI dell'allegato I B, incluse le riparazioni dell'impianto, escluse le riparazioni del sensore e dell'unità elettronica di bordo del tachigrafo digitale; j) "taratura": l'aggiornamento o la conferma dei parametri del veicolo da conservare nei dati memorizzati; k) "Unioncamere": l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 3. Omologazioni 1. Le omologazioni di modello dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche e dei componenti dell'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni e integrazioni, sono rilasciate dal Ministero secondo le modalità di cui all'art. 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misura approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modifiche, previo accertamento della loro conformità alle disposizioni del predetto regolamento CEE. 2. La richiesta di omologazione può presentata dal fabbricante al Ministero. Essa deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal mandatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo. 3. La scheda di omologazione per l'apparecchio di controllo, per la carta tachigrafica e per i componenti dell'apparecchio di controllo viene rilasciata dal Ministero, secondo le disposizioni dell'art. 5 del regolamento (CEE) N. 3821/85 e successive modificazioni e integrazioni, a seguito della presentazione di un certificato di sicurezza, un certificato funzionale e di un certificato di interoperabilità di cui all'allegato 1 B, capitolo VII del regolamento (CE) n. 2135/1998, come sostituito dall'allegato del regolamento (CE) 1360/2002. 4. Il certificato funzionale viene rilasciato dal Ministero al fabbricante a seguito dell'esecuzione, con esito positivo, delle prove previste all'appendice IX del regolamento (CE) n. 1360/2002.

Art. 4. Centri tecnici autorizzati 1. Possono essere autorizzati, in qualità di Centri tecnici, i seguenti soggetti: a) i fabbricanti ed i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia sui cui veicoli vengono montati tachigrafi digitali; b) i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, nelle cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali; c) i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di tachigrafi digitali nonché le officine concessionarie; d) le officine di riparazione di veicoli nel settore meccanico o elettrico.

Art. 5. Incompatibilità 1. I soci, i dirigenti ed il personale del centro tecnico non possono partecipare ad imprese che svolgono attività di trasporto su strada. 2. Il divieto di cui al comma 1 non opera nei confronti dei soci, dei dirigenti e del personale dei centri tecnici che partecipano ad imprese che svolgono attività di vendita di veicoli, cui può correlata una attività di trasporto e di locazione senza conducente di veicoli a terzi, a condizione che il centro tecnico non svolga interventi sui veicoli di proprietà dell'impresa di vendita cui può correlata l'attività di trasporto o di noleggio; 3. Il divieto di cui al comma 1 non opera nei confronti dei dirigenti e del personale dei centri tecnici dipendenti di aziende di trasporti a capitale interamente pubblico a condizione che il centro tecnico non svolga interventi sui veicoli di proprietà dell'azienda.

Art. 6. Requisiti dei Centri tecnici 1. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dello stesso art. 4, che svolgono unicamente attività di primo montaggio e di attivazione dei tachigrafi digitali, applicano le procedure di conformità di produzione dei veicoli o delle carrozzerie in base ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 10 e ai punti 1 e 2 dell'allegato X della direttiva n. 70/156/CEE, del 6 febbraio 1970, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in tema di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e successive modificazioni, le cui norme di recepimento nell'ordinamento nazionale sono contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada e successive modificazioni ed integrazioni. Le amministrazioni competenti possono avviare, anche per questi soggetti, ispezioni e verifiche delle attività svolte. 2. I soggetti di cui all'art. 4 che richiedono di poter svolgere gli interventi tecnici, sono autorizzati in qualità di Centri tecnici quando, oltre ad essere iscritti al registro delle imprese, soddisfano ai requisiti tecnici di cui al punto 1 e 2 dell'allegato al presente decreto. 3. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, che svolgono soltanto le attività di primo montaggio e di attivazione dei tachigrafi digitali, sono autorizzati come Centri tecnici dal Ministero a condizione che siano iscritti nel registro delle imprese anche per le medesime attività. 4. I centri tecnici, per essere autorizzati a svolgere gli interventi tecnici, devono disporre di un sistema di gestione per la qualità (ISO 9000) rilasciato da organismi di certificazione accreditati da Enti di accreditamento membri di EA - European Co-operation for Accreditation. Il sistema di gestione della qualità deve prevedere l'attività di taratura e prova di strumenti di misura. 5. Gli organismi di certificazione si impegnano ad inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti al Ministero ed alla Camera di commercio competente per territorio. 6. I centri tecnici devono operare nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione della salute e della sicurezza del lavoratore ed in particolare dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che disciplina gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.

Art. 7. Autorizzazione dei Centri tecnici 1. L'autorizzazione dei Centri tecnici ad operare sui tachigrafi digitali viene rilasciata nel rispetto dell'osservanza dei requisiti tecnici di cui all'allegato del presente decreto. 2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, che svolgono unicamente le attività di primo montaggio e attivazione dei tachigrafi digitali, non sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero, su richiesta del titolare del Centro tecnico alla Camera di commercio competente per territorio, che provvede ad inviare al Ministero l'istanza di autorizzazione. La Camera di commercio competente, dopo aver accertato la costanza di iscrizione al registro delle imprese per le attività di cui all'art. 4, lettere a) e b), provvede annualmente al rinnovo dell'autorizzazione, dandone la relativa comunicazione al Ministero e all'Unioncamere. 3. L'autorizzazione dei Centri tecnici ad effettuare le

operazioni di primo montaggio, di attivazione e di intervento tecnico viene rilasciata, dal Ministero, previa richiesta del titolare del Centro tecnico alla Camera di commercio competente per territorio che provvede ad inviare al Ministero l'istanza di autorizzazione completa della documentazione ed a svolgere l'esame istruttorio preventivo. Il Ministero al ricevimento dell'istanza di autorizzazione comunicherà il codice identificativo del Centro tecnico. Il rilascio dell'autorizzazione avviene successivamente al ricevimento dell'esito dell'esame istruttorio preventivo e dopo aver accertato che il Centro tecnico possiede tutti i requisiti previsti dal presente decreto La Camera di commercio inoltra la richiesta delle carte tachigrafiche dell'officina, che può essere presentata unitamente all'istanza di autorizzazione, al ricevimento del codice identificativo. Le carte vengono consegnate agli interessati solo dopo il rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione ha durata di un anno ed può rinnovabile. 4. Ai fini del rinnovo annuale, il Centro tecnico presenta alla Camera di commercio una autodichiarazione, sottoscritta dal titolare e dal responsabile tecnico, sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione, che non deve essere anteriore a trenta giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione, allegando la ricevuta del versamento di cui al decreto 29 luglio 2005, ferme restando le sanzioni penali per falsità in atti o dichiarazioni mendaci. La Camera di commercio competente provvede ad inviare copia dell'autodichiarazione al Ministero e all'Unioncamere. 5. I titolari dei Centri tecnici di cui alle lettere c) e d) dell'art. 4, al momento della prima richiesta e dei successivi rinnovi, presentano idonea documentazione che attesti il possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico. Il possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico può essere attestato dalle Camere di commercio, anche mediante le proprie strutture ed infrastrutture di interesse economico generale, le cui sedi siano accreditate allo svolgimento di attività di formazione alle imprese secondo la legislazione regionale, dai fabbricanti dei tachigrafo digitali o da altro organismo autorizzato dal Ministero. Con provvedimento del Ministero viene stabilito il programma della formazione, che si articola in un corso teorico-pratico strutturato in moduli della durata di almeno 20 ore da suddividere in tre giornate, e viene fissata la periodicità dell'aggiornamento di detta formazione. 6. Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, che svolgono in sede di primo montaggio anche gli interventi tecnici, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. 7. Le variazioni dei dati del Centro tecnico di cui al comma 2, dell'art. 8, sono comunicate al Ministero ed all'Unioncamere tramite la Camera di commercio competente per territorio. La Camera di commercio annota le anzidette variazioni in calce all'autorizzazione già concessa, ovvero, in ragione della natura delle variazioni dichiarate, invita il soggetto richiedente a presentare una nuova domanda di autorizzazione. 8. Nel caso in cui, successivamente al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione, venga nominato un nuovo responsabile tecnico del Centro o un nuovo tecnico, per i soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 4, il titolare del Centro tecnico presenta alla Camera di

commercio, che provvede ad inviarla al Ministero, l'idonea documentazione di cui al comma 4 relativa a ciascun responsabile tecnico ed a ciascun tecnico. Il Centro tecnico, contestualmente alla presentazione dell'idonea documentazione, restituisce la carta tachigrafica dei soggetti non più in servizio o non più autorizzati ad operare sul tachigrafo digitale e presenta la nuova domanda per il rilascio della carta dell'officina ai nuovi tecnici. **Art. 8. Codici ed elenco dei Centri tecnici** 1. Il codice identificativo assegnato al centro tecnico autorizzato è conforme alle specifiche di cui al punto 3 dell'allegato al presente decreto. 2. Il Ministero comunica all'Unioncamere e alla Camera di commercio competente il rilascio di nuove autorizzazioni e le variazioni dei dati contenuti nell'elenco di cui al comma 3, entro i cinque giorni lavorativi seguenti. 3. Sulla base delle comunicazioni del Ministero, l'Unioncamere orma l'elenco dei centri tecnici autorizzati di cui al comma 5, dell'art. 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361. Tale elenco può reso pubblico e contiene i seguenti dati: a) nome, denominazione o ragione sociale del titolare del Centro tecnico autorizzato; b) indirizzo completo del centro; c) codice identificativo assegnato; d) recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica. 4. L'elenco può liberamente consultabile dal pubblico. I dati consultati sono utilizzabili ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto.

Art. 9. Utilizzo delle carte tachigrafiche da parte dei Centri tecnici

1. Le carte tachigrafiche rilasciate ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 4, nonché a quelli di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, che intendano estendere l'attività agli interventi tecnici, devono essere personalizzate con l'indicazione del nominativo del responsabile tecnico e di ciascun tecnico. Qualora i soggetti di cui alle lettere a) e b) sopra indicati limitino la propria attività al primo montaggio e all'attivazione del tachigrafo digitale, le carte tachigrafiche dell'officina verranno rilasciate col nome o la ragione sociale del titolare dell'autorizzazione. 2. Ciascuna carta tachigrafica può essere utilizzata unicamente dal responsabile tecnico o dal tecnico con il nome del quale può stata personalizzata. Tuttavia i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, che svolgono solo l'attività di primo montaggio e attivazione dei tachigrafi, possono consentire l'utilizzo delle carte assegnate agli operatori scelti dal titolare. 3. Il Centro tecnico è responsabile dell'utilizzo e della conservazione delle carte tachigrafiche. 4. Il Centro tecnico deve impedire l'uso della carta tachigrafica al responsabile tecnico o al tecnico dispensato dal servizio. In tale caso il Centro tecnico restituisce la carta tachigrafica alla Camera di commercio che l'ha rilasciata. 5. Ogni responsabile tecnico e ogni tecnico può tenuto a firmare i rispettivi documenti, alla consegna della carta tachigrafica, accettando le condizioni di uso e conservazione della stessa, impegnandosi a non divulgare il codice PIN che gli può stato assegnato e ad informare tempestivamente il Centro tecnico in caso di funzionamento non corretto, perdita o furto della carta tachigrafica. 6. Tutte le carte tachigrafiche rilasciate al Centro tecnico, debbono essere custodite presso il centro stesso, salvo nei casi eccezionali citati all'art. 11, comma 4, sono a disposizione del Ministero e delle autorità di controllo. 7. I Centri tecnici utilizzano esclusivamente le carte che sono

state loro assegnate dalle Camere di commercio. 8. Il Centro tecnico è responsabile della richiesta di nuove carte tachigrafiche per sostituire quelle scadute o quelle non correttamente funzionanti.

Art. 10. Registro degli interventi tecnici 1. I soggetti di cui alle lettere c), d) dell'art. 4 e quelli di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo che hanno esteso la propria attività agli interventi tecnici, debbono custodire un registro, in conformità di quanto specificato al punto 4 dell'allegato al presente decreto, con tutti gli interventi tecnici effettuati. Il registro può essere realizzato con procedure informatiche.

Art. 11. Prescrizioni per gli interventi tecnici 1. Gli interventi tecnici su tachigrafi digitali sono effettuati nell'osservanza di quanto stabilito dall'art. 12 e dall'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85. In aggiunta si seguono le istruzioni o raccomandazioni applicabili, eventualmente proposte dal fabbricante del veicolo o del tachigrafo digitale.

2. La targhetta di montaggio, da applicare dopo determinati interventi tecnici, deve essere conforme alle caratteristiche di cui al punto 5 dell'allegato del presente decreto. 3. I collegamenti del tachigrafo digitale devono essere sigillati e contrassegnati dal centro tecnico nei casi previsti dal regolamento di cui al precedente comma 1. I sigilli di protezione debbono essere applicati in conformità a quanto specificato al punto 6 dell'allegato al presente decreto. 4. Tutti gli interventi tecnici, nonché l'applicazione dei sigilli di protezione ove previsti, devono essere effettuati nei locali del Centro tecnico. In casi eccezionali possono essere effettuati in locali esterni, con autorizzazione specifica del Ministero, subordinata al parere della Camera di commercio, previa richiesta motivata da parte del titolare del Centro tecnico.

5. Il titolare del Centro tecnico può responsabile della conservazione degli strumenti per l'applicazione dei sigilli, nonché delle carte tachigrafiche dell'officina, necessarie per gli interventi tecnici. Qualsiasi smarrimento, perdita o furto deve essere tempestivamente comunicato, da parte del responsabile del Centro tecnico, al Ministero ed alla Camera di commercio competente per territorio. In caso di furto si deve inoltre sporgere denuncia alle autorità di pubblica sicurezza. 6. Salvo nel caso di montaggi di tachigrafi digitali durante la fabbricazione di veicoli o delle carrozzerie o della loro attivazione, può necessario rilasciare un rapporto di ciascun intervento tecnico effettuato. Tale rapporto deve essere conforme al modello riportato al punto 7 dell'allegato. 7. Il Centro tecnico deve garantire lo scarico periodico dei dati, la creazione di una copia di sicurezza e la conservazione dei registri archiviati nella memoria delle carte tachigrafiche dell'officina, senza perdita di informazioni, per le finalità di cui al presente decreto. Questi dati devono essere conservati per almeno tre anni successivi al loro scaricamento.

8. Le verifiche periodiche delle apparecchiature di intervento tecnico sono effettuate dalla Camera di commercio competente per territorio che può avvalersi di laboratori che offrano garanzia di

indipendenza e di qualificazione tecnico professionale. Le condizioni e le modalità di utilizzo dei suddetti laboratori, secondo parametri di efficacia, trasparenza e imparzialità, sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 12. Trasferimento dei dati nella memoria dell'apparecchio di controllo

1. I Centri tecnici dei soggetti citati alle lettere c) e d) dell'art. 4, oltre agli interventi tecnici previsti dal presente decreto, devono poter eseguire i trasferimenti di dati contenuti nella memoria dell'apparecchio di controllo al solo fine di renderli disponibili alla ditta di trasporti cui sono destinati, in conformità all'art. 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Il trasferimento di dati ai quali si riferisce il comma precedente deve essere effettuato prima della sostituzione o del ritiro dell'unità elettronica di bordo di un apparecchio di controllo attivo installato su un veicolo. Per ciascun trasferimento realizzato può essere necessario effettuare una copia di sicurezza su supporto informatico. Avvenuto il trasferimento, deve essere accertato che i dati trasferiti contengano tutti gli elementi di sicurezza comprovanti la loro autenticità e integrità, secondo le disposizioni di cui al punto 8 dell'allegato al presente decreto. 3. I file informatici dei trasferimenti effettuati e le copie di sicurezza debbono essere custoditi, secondo le disposizioni di cui al punto 8 dell'allegato, per un anno dalla data del trasferimento; trascorso tale periodo devono essere distrutti. 4. Per ogni file distrutto deve essere emesso un documento in cui figurino: a) la data di distruzione; b) il numero di immatricolazione del veicolo (VRN) da cui sono stati trasferiti; c) il numero di identificazione del veicolo (VIN) da cui sono stati trasferiti; d) il numero di serie dell'unità elettronica di bordo da cui sono stati trasferiti; e) il valore hash/firma digitale del file informatico distrutto; f) il metodo di distruzione; g) la persona che ha effettuato la distruzione. 5. Tutti i trasferimenti effettuati, compresi quelli tentati e non portati a termine, devono essere riportati nel registro di cui all'art. 10, con le stesse modalità previste per gli interventi tecnici. 6. Le apparecchiature utilizzate per i trasferimenti dei dati devono essere compatibili con i tachigrafi digitali su cui si effettua l'intervento. Esse inoltre devono contenere i seguenti requisiti: a) l'accesso all'apparecchiatura informatica utilizzata può essere protetto da una chiave; b) nel caso in cui i dati si trasferiscano ad un archivio, anche l'accesso a questo ultimo deve essere protetto da una chiave; 7. Dopo aver effettuato il trasferimento dei dati il Centro tecnico comunica alla ditta di trasporti che ha effettuato l'ultimo blocco di dati la disponibilità degli stessi. La consegna dei dati trasferiti avviene a seguito di una richiesta scritta con una delle seguenti modalità, a scelta dell'impresa: a) consegna nelle mani del responsabile dell'impresa ovvero di un suo delegato; b) invio per posta elettronica in condizioni di sicurezza; c) invio per posta raccomandata. 8. I dati sono spediti solo previa richiesta scritta da parte della impresa di trasporti che ha effettuato l'ultimo blocco di dati o di qualsiasi altra impresa che abbia un blocco di dati precedente o su richiesta dell'autorità competente. L'invio dei dati trasferiti deve essere effettuato in modo da garantire la sicurezza delle

informazioni. Inoltre, il Centro tecnico rilascerà, in duplice copia, un rapporto sul trasferimento di dati, secondo il modello di cui al punto 8 dell'allegato al presente decreto, una delle quali viene spedita con raccomandata alla ditta di trasporti. 9. Per ciascun invio dei dati trasferiti effettuato, il Centro tecnico conserverà un file con le seguenti informazioni: a) richiesta o richieste scritte della o delle imprese di trasporti; b) rapporto sui dati trasferiti; c) dettagli sulla carta tachigrafica dell'impresa di trasporti alla quale sono stati inviati i dati trasferiti (numero di carta tachigrafica, nome dell'impresa, indirizzo, Stato membro che ha rilasciato la carta, periodo di validità); d) data di invio; e) tipo di invio; f) conferma di ricevimento. 10. Nel caso in cui non sia possibile trasferire i dati con i mezzi a disposizione del Centro tecnico, lo stesso Centro rilascerà in duplice copia un certificato di intrasferibilità secondo il modello di cui al punto 8 dell'allegato al presente decreto, una delle quali sarà spedita con raccomandata alla ditta di trasporti. Il Centro tecnico dovrà custodire copia dei certificati emessi per un periodo di cinque anni. 11. Tutti i dati trasferiti, i documenti formati durante questa attività ed i registri degli stessi sono a disposizione delle autorità competenti in materia di sorveglianza sul trasporto terrestre.

Art. 13. Sorveglianza 1. La sorveglianza sui centri tecnici di cui all'art. 4 può essere esercitata dalle Camere di commercio ed è finalizzata a verificare che siano adempiuti gli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione. La stessa può essere effettuata, con cadenza almeno annuale, mediante visite e verifiche ispettive non preannunciate. 2. Il Centro tecnico ha l'obbligo di consentire l'accesso, ai fini della sorveglianza, ai luoghi di fabbricazione, di ispezione e di prova, fornendo tutte le indicazioni necessarie e in particolare: a) la documentazione tecnica; b) i dati relativi alle operazioni di primo montaggio e di taratura effettuate, nonché la documentazione relativa al sistema di qualità, ove previsto. 3. Al Centro tecnico deve essere rilasciato il rapporto delle visite effettuate. Copia di tale rapporto deve essere trasmessa al Ministero.

Art. 14. Sospensione e revoca dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione può essere sospesa qualora siano accertate una o più delle seguenti violazioni: a) non ottemperanza a quanto prescritto dall'organismo di vigilanza ovvero dall'organismo di certificazione o dal Ministero, in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità; b) non rispetto o alterazione delle condizioni alle quali è stata rilasciata la concessione; c) mancata conformità o rispondenza di iscrizioni, marcature e sigilli di protezione. 2. La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata, e comunque non oltre sei mesi, al termine dei quali, qualora non ne sia cessata la causa, l'autorizzazione viene revocata. L'autorizzazione viene altresì revocata ove si accerti la reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, ovvero la falsità delle dichiarazioni di cui all'art. 7, comma 4. 3. Il provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione può essere adottato dal Ministero, sentito il centro tecnico, e contiene le motivazioni della decisione adottata, nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso. La revoca viene comunicata all'Unioncamere ed a tutte le Camere di

commercio. 4. Nel caso di ritiro dell'autorizzazione al Centro tecnico o di sospensione dell'abilitazione del responsabile tecnico o del tecnico, le carte tachigrafiche devono essere restituite alla Camera di commercio che le ha rilasciate.

Art. 15. Aggiornamenti 1. Le disposizioni riguardanti i requisiti tecnici dei centri, delle apparecchiature e delle modalità di intervento sono contenute nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto. 2. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni dell'allegato si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato Centrale Metrico.

Art. 16. Trattamento dei dati personali 1. Il trattamento dei dati personali in applicazione del presente decreto sono effettuati nel rispetto della disciplina rilevante in materia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 17. Norma transitoria 1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) 2135/98 del Consiglio, dalla data di entrata in vigore del presente decreto allorché si procede alla sostituzione di apparecchi di controllo costruiti in base all'allegato I del Regolamento (CEE) n. 3821/85 con apparecchi di controllo costruiti in base all'allegato I B del medesimo regolamento (CEE) n. 3821/85, detta sostituzione deve avvenire in conformità a quanto stabilito dalle norme del presente decreto. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più concesse autorizzazioni, per le operazioni di montaggio e riparazione di tachigrafi, ad officine sprovviste dei requisiti richiesti per i centri tecnici dalle norme del presente decreto. Le autorizzazioni concesse alle officine anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto si intendono limitate alle sole operazioni di sostituzione e di riparazione di tachigrafi costruiti in base all'allegato I del citato regolamento (CEE) n. 3821/85. Per i centri tecnici per i quali siano state rilasciate autorizzazioni che soddisfino le norme applicabili anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, dette autorizzazioni mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, data entro la quale devono adeguarsi alle previsioni del presente decreto. 3. Per i centri tecnici per i quali sia stata presentata alla Camera di commercio la domanda di autorizzazione anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti di autorizzazione sono rilasciati ai sensi della normativa in vigore alla data di presentazione di detta domanda e comunque entro il 31 dicembre 2007 detti centri devono adeguarsi alle previsioni del presente decreto. 4. I documenti rilasciati dai fabbricanti di tachigrafi e dalle Camere di commercio anteriormente all'emanazione del presente decreto, attestanti il possesso dei requisiti prescritti per i responsabili tecnici e i tecnici, mantengono la loro validità, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per non oltre sei mesi dall'emanazione

del provvedimento di cui all'art. 7, comma 5. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 11 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni.